

LA RIFORMA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

INNOVAZIONI E CRITICITA'

**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCI
ORDINARI E BILANCIO CONSOLIDATO,
SEMPLIFICAZIONI PER I BILANCI ABBREVIATI E
DELLE MICRO IMPRESE.**

Prof. Alberto Quagli
Ordinario di Economia Aziendale
Dipartimento di Economia
Università di Genova

An independent member of UHY International



Dicembre 2016

AGENDA

1. Postulato della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma
2. Rendiconto finanziario
3. Modifiche schemi SP e CE
4. Conti d'ordine
5. Area straordinaria
6. Nota integrativa
7. Bilanci in forma abbreviata
8. Bilanci microimprese

- Rilevanza informativa: art. 2423/4°: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
- art.2423-bis/1°,1 «nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» è sostituita adesso dall'espressione che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».

- Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, **dal rendiconto finanziario** e dalla nota integrativa (art. 2423, primo comma, c.c.).

- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art. 2435 bis, secondo comma, c.c.).
- Le micro-impresesono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art. 2435 ter, secondo comma, c.c.).

- Nuovo 2425-ter: *«Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.»*

MODIFICHE SCHEMI SP

- Scompaiono Costi di ricerca e Costi di pubblicità.
- Scompaiono Azioni proprie e Riserva per acquisto azioni proprie; arriva «X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio».
- Arrivano immobilizzazioni finanziarie “4) strumenti finanziari derivati attivi”, e nell’attivo circolante, tra i crediti, “5) strumenti finanziari derivati attivi», sostituendo le voci destinate alle azioni proprie.
- Tra i fondi del passivo, sezione C), “3) strumenti finanziari derivati passivi”.
- Entra nel netto “VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

An independent member of UHY International

MODIFICHE SCHEMI SP

- Scompare aggio e/o il disaggio su prestiti obbligazionari dai ratei e risconti.
- Tra le partecipazioni immobilizzate, nuova voce 1 d) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.
- Tra i crediti immobilizzati, nuova voce 2 d) crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllante,
- Tra le partecipazioni circolanti, nuova voce “3 -bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.
- Tra i debiti, nuova voce 11 -bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

MODIFICHE SCHEMI CE

- Scompare area straordinaria: in nota (modifica art. 2427 n. 13) indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
- aree C e D
 - voce C.15 cambia in: “15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti **e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime**»;
 - voce C.16 a) “ da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**»;
 - voce C.16 d): “proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**”;
- D. 18 è aggiunta la sottovoce “d) di strumenti finanziari derivati»;
- D. 19 è aggiunta la sottovoce d) di strumenti finanziari derivati».

CONTI ORDINE

- Scompaiono conti d'ordine: in nota (2427, 9) descrivere “importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

NOTA INTEGRATIVA (1)

- Eliminazione riferimento a «solo se significativi» per dettagli su:
 - 7) ratei e risconti attivi e passivi, altri fondi dello stato patrimoniale, e altre riserve;
 - 10) ripartizione ricavi secondo categorie di attività e aree geografiche;
 - n. 22-bis) operazioni realizzate con parti correlate
- 16) remunerazioni a amministratori e sindaci: dichiarati anche le eventuali “anticipazioni e dei crediti concessi, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestata.
- 22) natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, non più in relazione sulla gestione.
- 22-septies) che riguarda “la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

NOTA INTEGRATIVA (2)

- nuovo 22-quinquies), *«il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato».*
- nuovo 22-sexies), *«il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato».*

NOTA INTEGRATIVA - ART. 2427-BIS (3)

- Al primo comma, numero 1), si richiede che per i derivati siano specificati anche:
 - - i «*termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri*»;
 - - «*gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato*»;
 - - «*le “variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto*»;
 - - «*una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio*».

BILANCI IN FORMA ABBREVIATA

Resta limite noto:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
-
- Per i criteri di valutazione, possono valutare senza applicare quindi la regola del costo ammortizzato, ma devono iscrivere comunque i derivati.
 - Per gli schemi, le società che redigono tale bilancio sono esonerate dall'obbligo di presentare il rendiconto finanziario.

MICROIMPRESE

- Nuovo 2435-ter: società di cui all'articolo 2435 -bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- Schemi di bilancio e criteri di valutazione sono quelli di art. 2435 –bis con snellimenti in quanto esonerate
 - dalla redazione del rendiconto finanziario;
 - della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9 (impegni non risultanti in bilancio) e 16 (compensi ad organi sociali);
 - dalla relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 (movimenti nel numero di azioni proprie e di controllanti).

CAMBIAMENTI CRITERI DI VALUTAZIONE

- Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
- Avviamento
- Derivati
- Costo ammortizzato
- Partecipazioni (metodo del patrimonio netto)
- Valutazioni a valore costante
- Poste valuta estera
- Bilancio consolidato

COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITÀ

- I costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili.
- 2426, 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. **I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.** Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

AVVIAMENTO

- Art. 2426, 3): Impossibilità di compiere rivalutazioni di ripristino per l'avviamento svalutato.
- art. 2426, 6): ammortamento avviamento “è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento».
- Possibilità per avviamento esistente al 1/1/2016 proseguire con vecchio criterio di ammortamento.

DERIVATI E FAIR VALUE

Vanno iscritti in bilancio in base al loro fair value, con variazione di fair value a CE (a meno che si tratti di operazioni di copertura).

Se il derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di un'operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa riserva è "girata" a CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.

Gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura, con effetti nel conto economico.

- Con il metodo del costo ammortizzato, per i debiti, scompariranno dallo stato patrimoniale buona parte degli oneri accessori (iscritti nelle altre immobilizzazioni immateriali).

- Valido per tutti i crediti e di tutti i debiti (art. 2426, n. 8) e dei titoli obbligazionari immobilizzati (art. 2426, n. 1). Per bozza OIC anche ai titoli circolanti.
- All'1/1/2016 possibilità non applicarlo per elementi che non «hanno ancora esaurito i loro effetti».
- Aggi e disaggi su prestiti scompaiono come valutazione autonoma; la loro imputazione a CE avviene con metodo interesse effettivo.
- Si deve calcolare tasso di interesse effettivo del debito/credito/titolo e applicarlo quindi per valutare l'elemento.
- Probabilità che sia esteso a valutazione fondi.

ESEMPIO COSTO AMMORTIZZATO (1)

Titolo nominali 100.000, acquisto corso secco 95.900, cedola annuale 6% rimborso dopo cinque anni

1) Anno	2) Flussi entrata/uscita	3) Interesse (5*TIR)	4) Differenza tra interesse (3) e cedola (2)	5) Costo ammortizzato
0	-95.900			95.900,00
1	6.000	6.712,95	712,95	96.612,95
2	6.000	6.762,86	762,86	97.375,81
3	6.000	6.816,26	816,26	98.192,07
4	6.000	6.873,40	873,40	99.065,47
5	106.000	6.934,53	934,53	0
	TIR = 7,00%		Totale = 4.100	

ESEMPIO COSTO AMMORTIZZATO (2)

- Finanziamento di 1.000, tasso 10%, commissione “up-front” 5%. Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa futuri al costo di 950 (1.000-50 commissioni) è 11,37%. L’incasso anticipato della commissione riduce il costo iniziale, che sarà “ammortizzato” rilevando un maggior interesse effettivo

1000	10%	0,1137
	int	va
1 anno	100	90
2 anno	100	81
3 anno	100	72
4 anno	100	65
5 anno	1100	642
	1500	950

	inizio anno	int. Eff.	incassi	fine anno
1 anno	950	108	100	958
2 anno	958	109	100	967
3 anno	967	110	100	977
4 anno	977	111	100	988
5 anno	988	112	1100	0

COSTO AMMORTIZZATO E SVALUTAZIONI

- Ipotesi: a fine del 3° anno non si incassa interessi di 100 e si stima che l'unico incasso sia al 5° anno per il solo capitale 1.000. A fine 3° anno il costo ammortizzato è di 806 e determinerà una svalutazione. La rettifica di 271 è la differenza tra il costo a fine esercizio di 1.077 e il valore attualizzato degli incassi stimati, con uso dell'originario tasso effettivo. In seguito si userà tale tasso effettivo sul costo rettificato.

	incassi	va
3 anno	0	0
4 anno	0	0
5 anno	1000	806
	1000	806

	inizio anno	int. Eff.	incassi	fine anno	diminuz.
1 anno	950	108	100	958	
2 anno	958	109	100	967	
3 anno	967	110	0	1077	-271
4 anno	806	92	0	898	
5 anno	898	102	1000	0	

COSTO AMMORTIZZATO E FATTORE TEMPORALE: ESEMPIO

Alfa concede finanziamento a controllata Beta per euro 5.000 alle seguenti condizioni: tasso: infruttifero; scadenza: unica soluzione dopo 5 anni; spese perizia, imposte, consulenti 500; tasso di mercato = 5%

- 1) Si procede a determinare il valore attuale del credito sulla base del tasso di mercato = $5.000/(1,05)^5 = 3.917,63$.
- 2) Si aggiungono costi di transazione per 500 = 4.417,63
- 3) Si calcola il tasso di interesse effettivo ossia il tasso che eguaglia i flussi di cassa futuri (5.000) al costo iniziale (4.417,63) = 3% (TIR).

Tempo	Flussi	Interessi	Credito
0	-4417,63		
1	0	110,7772	4528,407
2	0	113,5551	4641,962
3	0	116,4026	4758,365
4	0	119,3215	4877,686
5	5000	122,3136	5000
TIR	3%		

COSTO AMMORTIZZATO E FATTORE TEMPORALE

La differenza di 582,37 (5.500,00-4.417,63), tra il costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (5.500) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito più i costi di transazione (4.417,63), è rilevata tra gli oneri finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la *sostanza dell'operazione o del contratto* non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.

<i>Credito</i>	4.417,63	
<i>Interessi passivi</i>	582,37	
<i>Banca</i>		5.000

Ad esempio, se prestito è fatto nell'interesse di Alfa come socio, vi è la possibilità considerarlo ad aumento del costo della partecipazione per Alfa e del patrimonio netto per Beta

PARTECIPAZIONI

- Art. 2426, 4) definizione data per calcolo patrimonio netto della partecipazione in controllata o collegata ai fini del metodo del patrimonio netto: patrimonio netto rispetto al quale calcolare la differenza è quello «riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata».

VALUTAZIONE A VALORE COSTANTE

- eliminato 2426, 12): “le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”.

POSTE IN VALUTA ESTERA

- Viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie al fine delle conversioni
 - le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
 - Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

- Esonero dalla redazione
- Concetti (controllo, data consolidamento, principio rilevanza...)
- Voci specifiche negli schemi di bilancio (SP e rendiconto)
- Esclusione dall'area di consolidamento
- Il processo di consolidamento (riepilogo)
- Differenze da annullamento
- Operazioni infragruppo
- Effetto di variazione della quote di partecipazioni in controllate
- Azioni proprie
- Interessenze di terzi
- Consolidamento proporzionale
- Traduzione in euro di bilanci in altra valuta
- Nota integrativa

- Salvo EIP e EIP «intermedi», quando il gruppo non supera per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 - a) € 20.000.000 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
 - b) € 40.000.000 nel totale dei ricavi delle vendite e prestazioni;
 - c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
- quando esiste un consolidato di livello superiore nel quale la *subholding* e le sue controllate sono inserite;
- quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti;
- quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall'area di consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 127/1991 (*i 4 casi di esclusione dall'area di consolidamento*).

Le imprese controllanti sono esonerate da tale obbligo se, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (in riferimento al proprio bilancio e a quello delle controllate):

- 17.500.000 euro negli attivi patrimoniale - dal 1° gennaio 2016 il limite è pari a 20.000.000 euro;
- 35.000.000 euro nei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio - dal 1° gennaio 2016 il limite è pari a 40.000.000 euro;
- numero di dipendenti in media nell'anno: 250 (nessuna modifica sul punto).

- L'esonero per limiti dimensionali non si applicava nel caso in cui la controllante o una delle controllate avesse emesso titoli quotati in borsa (art.27 comma 2).
- Dal 1° gennaio 2016, tale comma è sostituito dal seguente: "L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

3-bis. Non sono **altresì** soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, **nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28”**.

- 4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro **dell'Unione europea**, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro **dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea**;
 - b) che l'impresa controllata non abbia emesso **valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea** (prima "titoli quotati in borsa").

- **5.** Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. (la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato)

Nel caso previsto dal comma 3, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana **o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale**, devono essere depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;
- **in casi eccezionali**, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

BILANCIO CONSOLIDATO: ALTRE MODIFICHE

- Si applicano le modifiche agli schemi e ai criteri di valutazione previsti per il bilancio individuale
- il rendiconto finanziario diventa obbligatorio.
- La voce “differenza da consolidamento” è sostituita con la voce “avviamento” (art. 33, co. 3):

L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata 'riserva di consolidamento', ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata 'fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri'; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata “avviamento”, salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.

BOZZA OIC 17 - CONSOLIDATO

- Nozione di controllo e collegamento come da C.C.
- Nozione controllo congiunto
- Nell'area di consolidamento si consolidano anche imprese non costituite sotto forma di società di capitali
- Metodo consolidamento integrale e proporzionale
- *Differenza da annullamento* = (valore della partecipazione iscritto nel bilancio della controllante e di altre società del gruppo) – (valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata di pertinenza del gruppo)
- *Data del consolidamento* = data in cui si calcola la differenza da annullamento per imputare tale differenza. La differenza è calcolata “*sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento*”

An independent member of UHY International

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE

- Il *costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione* è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto o di costituzione.
- I *costi accessori del costo di acquisto di una partecipazione* sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all'acquisto.

PRINCIPIO DI RILEVANZA NEL CONSOLIDATO

- Art. 29, comma 3-*bis*, prevede possibile deroga a «*gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.*»
- Per interpretare la *rilevanza* si rimanda all'OIC 11. I parametri da considerare per gli aspetti quantitativi della rilevanza ai fini del consolidato sono da riferirsi a situazioni in cui il consolidato non presenti particolari criticità e in ogni caso si tratta di indicazioni non esaustive rispetto alle specifiche circostanze.
- In particolare: a) l'indebitamento complessivo, b) il totale dell'attivo di stato patrimoniale, c) il totale dei ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione d) il totale del *“Risultato prima delle imposte”*.

VOCI SPECIFICHE

- *Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri*
- *Riserva di consolidamento*
- *“Patrimonio netto di terzi”, articolata in “Capitale e riserve di terzi” e, “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”*
- *indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle componenti corrispondenti alle interessenze di terzi*
- *Riserva da differenze di traduzione*
- *inserimento nel CE, dopo la voce 21) “utile (perdita) consolidati dell’esercizio”, delle voci “Risultato di pertinenza del gruppo” e “Risultato di pertinenza di terzi”*

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- I flussi finanziari infragruppo sono eliminati dal rendiconto finanziario consolidato. Quando una controllata inizia o cessa di far parte dell'area di consolidamento, i flussi finanziari del gruppo includono i suoi flussi finanziari relativi al periodo per il quale il CE del gruppo comprende il risultato economico della controllata
- Per acquisto o cessione di società controllate, il flusso finanziario pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse con l'operazione. Quindi la società rettifica la variazione nel valore delle singole attività/passività intervenuta con l'operazione di acquisizione o cessione della controllata

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO II

- In calce al rendiconto finanziario:
 - a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti;
 - b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide;
 - c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione della società controllata
 - d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

La presentazione distinta nel rendiconto di questo flusso in un'unica voce consente al lettore del bilancio di distinguerlo chiaramente dai flussi derivanti dall'attività operativa, di investimento e finanziamento. Il flusso finanziario relativo all'acquisizione di una controllata non può essere compensato con quello relativo alla cessione di un'altra controllata.

ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

- Irrilevanza
- Gravi e durature restrizione nell'esercizio del controllo (*in tal caso valutate al costo*)
- **In casi eccezionali**, impossibilità ad ottenere le informazioni se non a costi eccessivi (*in tal caso valutate al costo*)
- Possesso temporaneo (OIC: **In tal caso essa è classificata nella voce dell'attivo circolante III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate.**)

- Se per una controllata subentra causa esclusione, è esclusa dall'esercizio in cui le condizioni si manifestano. Il valore della controllata da iscriverne come partecipazione è determinato come nel caso di cessione di partecipazione con perdita del controllo. In tale sede, si verifica, inoltre, se si rende necessaria una svalutazione per perdite durevoli di valore.
- Successivamente, la partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo.
- Se vengono meno le cause di esclusione, la partecipata si consolida integralmente a partire da tale data. Se tali situazioni richiedevano l'applicazione del metodo del costo, gli utili, le perdite e le riserve della partecipata, dall'acquisto della partecipazione fino alla data di cessazione delle cause di esclusione, vanno a patrimonio netto.

DATA, CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Criteria: usare criteri della controllante o, in assenza, quelli della maggior parte delle controllate.

Data: quella della controllante o della maggior parte delle controllate. In casi di date diverse, usare bilancio redatto *ad hoc*.

- OIC: Poiché si ritiene che l'influenza della capogruppo sulla collegata sia minore, nei casi in cui la data di chiusura delle partecipate valutate, nel consolidato, con il metodo del patrimonio netto, sia diversa dalla data di riferimento del consolidato, è accettabile utilizzare il bilancio chiuso a una data diversa, purché la differenza tra le date di chiusura non superi i tre mesi e sia mantenuta costante nel tempo.

PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO (1)

- a) rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di gruppo;
- b) aggregazione dei bilanci da consolidare;
- c) eliminazione delle partecipazioni nelle controllate e delle corrispondenti quote del patrimonio netto della controllata di pertinenza del gruppo; *l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate "è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento".*

PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO (2)

- d) eliminazione dei saldi e delle operazioni infragruppo e degli utili e perdite interni o infragruppo;
- e) contabilizzazione imposte differite nel consolidato
- f) trattamento dividendi infragruppo
- g) contabilizzazioni interessi di minoranza
- h) trattamento azioni proprie
- i) valutazione partecipazioni di collegamento
- l) redazione del consolidato

DIFFERENZE POSITIVE DA ANNULLAMENTO

- La differenza POSITIVA è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei *plus/minus* valori allocati.
- In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti al netto della fiscalità differita coincide con l'importo della differenza positiva da annullamento.
- Il residuo è imputato alla voce "avviamento", a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico nella voce B14 "oneri diversi di gestione".

DIFFERENZE NEGATIVE DA ANNULLAMENTO (1)

- La differenza negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se riconducibile a un buon affare, si contabilizza in una riserva denominata "riserva di consolidamento".
- La differenza negativa che residua, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, va nel "*Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri*", usato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte all'atto dell'acquisto. L'uso del fondo è rilevato separatamente in "*A5 Altri ricavi e proventi*" e prescinde dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi.

DIFFERENZE NEGATIVE DA ANNULLAMENTO (2)

- La differenza negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una “*Riserva di consolidamento*” e in parte ad un “*Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*”.
- Ciò succede quando l’entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell’ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l’iscrizione del “*Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri*” è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce “*Riserva di consolidamento*”.

OPERAZIONI INFRAGRUPPO

L'articolo 31, comma 3, permette che gli utili/perdite su operazioni infragruppo relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, non siano eliminati se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) essi derivano da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;
- b) le operazioni sono concluse a normali condizioni di mercato;
- c) l'eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.

OIC: Gli utili/perdite possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

In caso di acquisizione di ulteriori quote nella controllata, la relativa differenza è determinata dalla differenza tra il prezzo costo della quota incrementale e l'ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto. Tale differenza è trattata analogamente alla differenza iniziale da annullamento.

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

- Nel caso di cessione con mantenimento del controllo, l'utile o la perdita da rilevare è pari alla differenza tra il corrispettivo e l'ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel consolidato, incluso l'avviamento e i maggiori valori non ancora ammortizzati attribuiti alle attività identificabili alla data di consolidamento e dell'eventuale residuo "*Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*". La plusvalenza o minusvalenza determinata in caso di cessione senza perdita del controllo è imputata al CE consolidato.
- Nel caso di cessione totale di una controllata, l'utile o la perdita della cessione è iscritto nel conto economico consolidato.

CESSIONE CON PERDITA DEL CONTROLLO

- Nel caso di cessione parziale, che comporti la perdita di controllo, la partecipazione si elimina dall'area di consolidamento e la partecipazione residua è valutata tramite il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda che permanga o meno una influenza notevole. *L'utile o la perdita della cessione è iscritto nel CE come nel caso di cessione parziale ed è calcolato tenendo conto del nuovo valore di carico contabile della partecipazione residua.*
- *Indipendentemente dal metodo di valutazione della partecipazione residua (PN o costo), si assume come base il valore proporzionale che deriva dall'applicazione del metodo del patrimonio netto alla data della cessione. La partecipazione è deconsolidata dalla stessa data, al fine di evidenziare il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di cessione.*

In caso di riduzione della partecipazione con rinuncia al diritto di opzione e sottoscrizione di un aumento di capitale, se tale operazione comporta la perdita del controllo la partecipazione è eliminata dall'area di consolidamento con stesse modalità in caso di cessione di partecipazione.

In questo caso, la valutazione della partecipazione residua tiene conto del maggior valore del patrimonio netto della partecipata per effetto del sovrapprezzo, proporzionalmente alla ridotta interessenza.

Nei casi in cui non comporti la perdita del controllo, si determina l'ammontare della differenza tra la quota di patrimonio netto posseduta prima e dopo l'operazione che è l'utile o la perdita derivanti dal mancato esercizio del diritto di opzione. La differenza si imputa a CE analogamente al caso della cessione di quote di partecipazione senza perdita del controllo.

- In generale, nel bilancio consolidato si contabilizza, tra i fondi, le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate.
- Per la natura essenzialmente informativa del consolidato, nonché la diversità normativa del consolidato rispetto al bilancio di esercizio, si ritiene che nel bilancio consolidato le operazioni di leasing finanziario possono essere contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario.

AZIONI PROPRIE DELLA CONTROLLANTE

- Le azioni proprie detenute dalla controllante nel proprio bilancio di esercizio sono rilevate anche nel bilancio consolidato come azioni proprie del gruppo secondo il trattamento contabile di cui a OIC 28 “*Patrimonio netto*”.
- Se esistono partecipazioni reciproche, la società controllante considera nel bilancio consolidato le sue azioni o quote possedute dalla controllata inclusa nell’area di consolidamento come se fossero azioni proprie ed applica OIC 28.

AZIONI PROPRIE DELLA CONTROLLATA

- L'acquisto di azioni proprie da controllata con minoranze produce effetti equivalenti ai casi di acquisto di ulteriori quote nella controllata o di cessione di partecipazioni senza perdita del controllo.
- La quota dei terzi si riduce, i valori di carico delle attività/passività della controllata per la quota parte acquisita sono rettificati sulla base dei loro valori correnti alla data di acquisto delle azioni (per la quota acquistata, come se fosse un acquisto di un'ulteriore quota di controllo) ed è rettificata l'eventuale differenza da consolidamento.

INTERESSENZE DEI TERZI

- Se le perdite di una controllata comportano che il “*Capitale e riserve di terzi*” diventi negativo, il deficit si contabilizza a carico della maggioranza. Se vi saranno utili futuri, la quota spettante ai terzi si attribuisce alla maggioranza fino a che non si recuperi il totale delle perdite prima assorbite.
- Se i terzi si sono espressamente impegnati a ripianare le perdite, l’eccedenza si contabilizza in una voce dell’attivo.
- Se al momento dell’acquisto di una partecipazione l’interessenza di terzi consiste in un deficit, tale interessenza si valuta pari a zero e si riduce il patrimonio netto di pertinenza del gruppo, a meno che la minoranza non si sia espressamente impegnata al ripianamento. Nell’elisione della partecipazione, ciò si riflette in un aumento della differenza da annullamento.

CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

- Per il consolidamento proporzionale si usano alternativamente le seguenti modalità, tra di loro equivalenti:
 - a) aggregazione, linea per linea, della quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della *joint venture* alle rispettive voci del proprio bilancio, cumulativamente o aggiungendo una linea per ogni voce;
 - b) inclusione in voci separate (normalmente aggregate per classi), della quota parte di attività/passività, ricavi/costi (“consolidamento proporzionale ridotto”).
- Gli utili e le perdite infragruppo si eliminano proporzionalmente, così come tutte le altre rettifiche di consolidamento.
- Nel caso di elisione di crediti e debiti nei confronti delle joint venture, ai fini del consolidamento proporzionale si iscrive la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.

- In caso di cessione parziale/totale dell'impresa estera, la relativa quota della complessiva riserva da differenze di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile

NOTA INTEGRATIVA

- L'articolo 38, comma 2, D.Lgs. 127/91 prevede che siano specificati *l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento*
 - *col metodo integrale;*
 - *col metodo proporzionale;*
 - *con il metodo del patrimonio netto.*
- *L'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate*", non consolidate né valutate con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse o perché detenute esclusivamente per la alienazione.
- Per ogni impresa suddetta:
 - *a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;*
 - *b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;*
 - *c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.*

- In nota dare le informazioni per un confronto significativo tra lo SP e il CE dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente, nel caso in cui abbia avuto luogo una variazione notevole della composizione del complesso delle imprese incluse nell'area di consolidamento.
- Tali informazioni possono essere alternativamente fornite mediante adattamento dello SP e del CE dell'esercizio precedente. In ogni caso, la nota integrativa fornisce i dati rilevanti relativi all'esercizio precedente l'acquisizione di una controllata qualora la sua acquisizione comporti una notevole variazione della composizione del gruppo.

PROSPETTO DI RACCORDO (1)

- In nota si forniscono inoltre le seguenti informazioni, possibilmente in formato tabellare:
 - a) prospetto di raccordo tra il bilancio patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio d'esercizio della società controllante e il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del consolidato;
 - b) prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato.

PROSPETTO DI RACCORDO (2)

Il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio di esercizio della società controllante e il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del consolidato riporta l'ammontare e la natura delle principali differenze tra tali bilanci. In particolare, detto prospetto indica separatamente quanto segue:

- a) valore complessivo del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio risultanti dal consolidato e i rispettivi valori esposti dal bilancio d'esercizio della controllante;
- b) rettifiche operate, distinguendo tra quelle operate per l'eliminazione delle operazioni e dei saldi infragruppo e le altre rettifiche di consolidamento;
- c) ammontare complessivo del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato dell'esercizio.